

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, AI FINI DEL COORDINAMENTO CON IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Considerata la necessità di fornire indicazioni operative per la gestione dei procedimenti relativi alle istanze presentate dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ai fini del coordinamento con il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, limitatamente ai profili di competenza regionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000 n. 361 e non compiutamente regolati né dai Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, n.n. 36 e 39 né da altra normativa statale in materia, si forniscono linee guida per indicazioni procedurali riguardo le seguenti casistiche, ai fini di un'applicazione uniforme:

Sospensione dell'iscrizione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private su istanza di parte	1
Cessazione del periodo di sospensione	2
a) su istanza di parte	2
b) d'ufficio	2
Istruttoria di Regione Lombardia in seguito alla cessazione del periodo di sospensione	2
Istruttoria relativa alle istanze di riconoscimento della personalità giuridica	4
Istruttoria relativa alle istanze di approvazione delle modifiche statutarie	5
Istruttoria relativa alle istanze di estinzione	6
Istruttoria relativa alle istanze di cancellazione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private e istruttorie avviate in seguito alla ricezione dell'ordine di cancellazione da parte del Tribunale	7
Rinuncia alla personalità giuridica	7

Sospensione dell'iscrizione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private su istanza di parte

Gli enti iscritti presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ma non ancora sospesi, data l'assenza di apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente, possono comunicare tale circostanza, al fine di ottenere la sospensione dell'iscrizione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, previa autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, dell'avvenuta iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. L'istanza può essere presentata tramite pec, ovvero in formato cartaceo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano al Protocollo centrale della Regione, secondo le modalità e agli indirizzi indicati per le istanze di approvazione delle modifiche statutarie, riconoscimento della personalità giuridica, estinzione e

cancellazione, come si evince dal seguente link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/Terzo-settore/persone-giuridiche-private/riconoscimento-della-personalita-giuridica/riconoscimento-della-personalita-giuridica>.

Cessazione del periodo di sospensione

a) su istanza di parte

Gli enti sospesi dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private e cancellati dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche possono comunicare la suddetta circostanza per porre fine al periodo di sospensione, previa autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, dell'avvenuta cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tramite pec ovvero in formato cartaceo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano al Protocollo centrale della Regione, secondo le modalità e agli indirizzi indicati per le istanze di approvazione delle modifiche statutarie, riconoscimento della personalità giuridica, estinzione e cancellazione, come si evince dal seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/Terzo-settore/persone-giuridiche-private/riconoscimento-della-personalita-giuridica/riconoscimento-della-personalita-giuridica>,

Verificata l'intervenuta cancellazione, la Regione, entro 30 giorni, per il tramite della Direzione Centrale Affari Istituzionali Generali e Società Partecipate - Struttura Affari europei, Persone Giuridiche Private e Controllo Successivo Atti, prende atto della cessazione del periodo di sospensione e iscrive l'ente nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

b) d'ufficio

All'esito della comunicazione di intervenuta cancellazione dal RASD da parte del Dipartimento per lo Sport, la Regione, entro 30 giorni, per il tramite della Direzione Centrale Affari Istituzionali Generali e Società Partecipate - Struttura Affari europei, Persone Giuridiche Private e Controllo Successivo Atti, prende atto della cessazione del periodo di sospensione e iscrive l'ente nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private.

Istruttoria di Regione Lombardia in seguito alla cessazione del periodo di sospensione

In seguito alla nuova iscrizione dell'ente nel Registro Regionale, la Regione, informate l'Autorità di Vigilanza, la Camera di Commercio e la Direzione competente per materia, avvia un'interlocuzione con l'ente per:

- informarlo che l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private è subordinata alla competenza, per materia e per territorio, di Regione Lombardia, e alla consistenza del patrimonio, secondo i limiti fissati con Deliberazione di Giunta Regionale XI 6939 del 12/09/2022;
- chiedere, di conseguenza, di certificare, qualora non abbia presentato una nuova istanza di iscrizione presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche:
 - i) l'esaurimento delle finalità istituzionali nel territorio regionale, in quanto tale menzione non era necessaria ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, mentre radica la competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
 - ii) la consistenza del patrimonio minimo;
- informarlo che la verifica dei requisiti di permanenza dell'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private, cui corrisponde il predetto onere di certificazione in capo all'ente, sarà effettuata decorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa, ovvero in seguito al rigetto;
- informarlo che, nel caso in cui intenda rinunciare alla personalità giuridica, può proporre istanza di approvazione delle modifiche statutarie e conseguente cancellazione;
- informarlo che, in assenza di riscontro, entro 30 giorni, rispetto alla sussistenza dei requisiti di permanenza nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, alla proposizione di una nuova istanza di iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ovvero all'eventuale rinuncia alla personalità giuridica:
 - i) la Direzione Centrale Affari Istituzionali Generali e Società Partecipate - Struttura Affari europei, Persone Giuridiche Private e Controllo Successivo Atti, segnala all'autorità di vigilanza la necessità di procedere a ulteriori accertamenti;
 - ii) la Direzione Generale competente per materia avvia, entro 30 giorni, il procedimento di estinzione d'ufficio su istanza di soggetti titolari di un interesse qualificato;
 - iii) la Direzione Generale competente per materia può avviare il procedimento di estinzione d'ufficio, su istanza dell'Autorità di Vigilanza;
 - iv) la Direzione Generale competente per materia, previo parere favorevole dell'Autorità di Vigilanza, può avviare il procedimento di estinzione d'Ufficio, decorso un anno dalla

notizia di avvenuta cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, senza che sia pervenuto riscontro da parte dell'ente;

Istruttoria relativa alle istanze di riconoscimento della personalità giuridica

- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche di nuova costituzione o che, all'esito di apposita verifica, non risultino iscritte nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, la Regione, per il tramite della Direzione Centrale Affari Istituzionali Generali e Società Partecipate - Struttura Affari europei, Persone Giuridiche Private e Controllo Successivo Atti, è competente ad istruire la pratica limitatamente i profili di conformità dello statuto alla disciplina prevista dal Codice Civile, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, dal Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 e discipline connesse, fatta salva ogni valutazione in merito alla conformità ai requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui ai Decreti legislativi del 28 febbraio 2021, n.n. 36 e 39;
- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche di nuova costituzione o che, all'esito di apposita verifica, non risultino iscritte nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, mediante uno statuto che richiama ed è conforme esclusivamente ai Decreti legislativi del 28 febbraio 2021, n.n. 36 e 39, la Regione, per il tramite della Direzione Centrale Affari Istituzionali Generali e Società Partecipate - Struttura Affari europei, Persone Giuridiche Private e Controllo Successivo Atti, dichiara la propria incompetenza ai sensi dell'art 14, comma 1 ter del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e invita l'istante a presentare la medesima domanda presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche¹;
- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche prive di personalità giuridica e che, all'esito di apposita verifica, risultino iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, la Regione, per il tramite della Direzione Centrale Affari Istituzionali Generali e Società Partecipate - Struttura Affari europei, Persone Giuridiche Private e Controllo Successivo Atti, dichiara, anche in conformità con le indicazioni pervenute dal Dipartimento per lo Sport con nota del 21 marzo 2024, con formale comunicazione all'ente, la propria incompetenza ad istruire la pratica, ai sensi dell'art. 14 comma 1 ter, del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 salva autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del

¹ Ove necessario, la Regione si riserva la possibilità di chiedere all'ente di produrre un ulteriore statuto esclusivamente finalizzato al riconoscimento giuridico ai sensi del Codice Civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, del Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 e discipline connesse.

decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di avvenuta cancellazione dal predetto Registro Nazionale;

Istruttoria relativa alle istanze di approvazione delle modifiche statutarie

- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche che, all'esito di apposita verifica, non risultino iscritte presso il Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, la Regione, per il tramite della Direzione competente per materia, è competente ad istruire la pratica limitatamente i profili di conformità dello statuto alla disciplina prevista dal Codice Civile, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, dal Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 e discipline connesse, fatta salva ogni valutazione in merito alla conformità ai requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui ai Decreti legislativi del 28 febbraio 2021, n.n. 36 e 39;
- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche che, all'esito di apposita verifica, non risultino iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ma esclusivamente finalizzate all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui ai Decreti Legislativi nn. 36 e 39 del 2021, la Regione, per il tramite della Direzione competente per materia, dichiara la propria incompetenza, e invita l'istante a presentare la medesima domanda presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche²;
- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche che, all'esito di apposita verifica, risultino iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, anche se non ancora sospese, in assenza di apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente o di istanza di parte, la Regione, per il tramite della Direzione competente per materia, comunica, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2, che l'iscrizione presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche rappresenta un motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza e che, di conseguenza, l'istruttoria potrà proseguire nel solo caso in cui l'ente autocertifichi, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di non essere mai stato iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ovvero di essere stato cancellato;

² Ove necessario, la Regione si riserva la possibilità di chiedere all'ente di produrre un ulteriore statuto esclusivamente finalizzato all'approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del Codice Civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, del Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 e discipline connesse.

- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche la cui iscrizione è stata sospesa in seguito alla comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, la Regione, per il tramite della Direzione competente per materia, dichiara la propria incompetenza, ai sensi dell'art. 14, comma 1 ter, del il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e invita l'istante a presentare la medesima domanda presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, salva autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di avvenuta cancellazione dal predetto Registro Nazionale e/o dal rigetto della nuova istanza di iscrizione nello stesso;

Istruttoria relativa alle istanze di estinzione

- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche sospese per avvenuta iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, la Regione, per il tramite della Direzione competente per materia, dichiara la propria incompetenza, ai sensi dell'art. 14, comma 1 ter, del il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e invita l'istante a presentare la medesima domanda presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, salva autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di avvenuta cancellazione dal predetto Registro Nazionale;
- presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche che, all'esito di apposita verifica, risultino iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, anche se non ancora sospese, in assenza di apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente o di istanza di parte, la Regione, per il tramite della Direzione competente per materia, comunica, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Regolamento Regionale n. 2/2001, che l'iscrizione presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche rappresenta un motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza e invita l'istante a presentare la medesima domanda presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, salva autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di avvenuta cancellazione dal predetto Registro Nazionale e/o dal rigetto della nuova istanza di iscrizione nello stesso;

Istruttoria relativa alle istanze di cancellazione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private e istruttorie avviate in seguito alla ricezione dell'ordine di cancellazione da parte del Tribunale

- relative ad Associazioni Sportive Dilettantistiche sospese per avvenuta iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, la Regione, per il tramite della Direzione Centrale Affari Istituzionali Generali e Società Partecipate - Struttura Affari europei, Persone Giuridiche Private e Controllo Successivo Atti, dichiara la propria incompetenza, ai sensi dell'art. 14, comma 1 ter, fino a quando non intervenga la cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, che, ai sensi della medesima disposizione, sancisce il termine del periodo di sospensione dell'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, salva autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di avvenuta cancellazione dal predetto Registro Nazionale e/o dal rigetto della nuova istanza di iscrizione nello stesso
- relative ad Associazioni Sportive Dilettantistiche che, all'esito di apposita verifica, risultino iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ma non ancora sospese in assenza di apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente o di istanza di parte, la Regione, per il tramite della Direzione Centrale Affari Istituzionali Generali e Società Partecipate - Struttura Affari europei, Persone Giuridiche Private e Controllo Successivo Atti, istruisce l'istanza e rappresenta nel provvedimento che l'ente risulta iscritto presso un altro Registro, da cui deve essere cancellato e cui il provvedimento viene comunicato;

Rinuncia alla personalità giuridica

Si accoglie la tesi, da ultimo espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio n. 16 del 2023, secondo cui è possibile per le associazioni riconosciute rinunciare alla personalità giuridica, purché deliberata dall'Assemblea. trattandosi, a tutti gli effetti, di una modifica di statuto, si osservano le indicazioni previste per questa fattispecie. In particolare, è competente il RASD qualora la rinuncia alla personalità giuridica avvenga durante il periodo di sospensione dell'iscrizione dell'ente dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private ovvero in occasione dell'iscrizione dell'ente nel Rasd.